

N° 5688/2014

CORTE D'APPELLO DI ROMA

Sezione Lavoro e Previdenza

Sent. N° 5057/17
R.G. N° 5688/14

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, composta dai seguenti magistrati:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - COCCHIA dott. Paolo | Presidente rel. |
| - BOERI dott. Giovanni | Consigliere |
| - MORMILE dott. Paolo | Consigliere |

nell'udienza di discussione dell'8/11/2017, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

Scorza e D. Reccia, Srl (già

Srl) rappresentata e difesa dagli avv.ti G.

APPELLANTE

E

INPGI rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. Tortato e G.M. Sulas

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 18/6/14

CONCLUSIONI:

come da rispettivi atti di appello e di memoria di costituzione

FATTO E DIRITTO

La sentenza impugnata accoglieva parzialmente il ricorso con cui l'odierna appellante proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell'INPGI per € 103.364,00 -oltre interessi e spese- per contributi e sanzioni di legge, dovuti in

1

riferimento ai rapporti di lavoro subordinato tra la predetta società editrice e i giornalisti
 Rilevava il primo giudice che la società opponente forniva servizi giornalistici per le testate "L'Espresso", "L'Espresso" e "L'Espresso"; che l'attività era svolta con i contributi di giornalisti free lance e che in redazione operavano -con contratto di collaborazione autonoma- i giornalisti di cui al verbale ispettivo INPGI n. 27/11 sopra indicati che contattavano e coordinavano i colleghi free lance, controllavano gli articoli, selezionavano il materiale fotografico, verificavano l'impaginato; riteneva la natura subordinata del rapporto di lavoro di tutti i giornalisti ad eccezione di:

-per le posizioni di [redacted] che riduceva il periodo contributivo: per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo e condannava la società al pagamento dei contributi e delle sanzioni in relazione ai giornalisti ed ai periodi indicati in dispositivo.

Avverso la sentenza proponeva appello la società editrice deducendo:

- 1) L'erronea qualificazione dei giornalisti come redattori, per difetto della quotidianità della prestazione e della elaborazione qualificata delle notizie, articoli o rubriche;
- 2) L'insussistenza della subordinazione alla stregua delle risultanze istruttorie;
- 3) L'errata determinazione della durata del rapporto di lavoro per la posizione di Gavino

Radicalosi il contraddittorio con la costituzione dell'INPGI, alla odierna udienza la causa veniva posta in decisione.

Deve premettersi che è incontestata l'organizzazione delle tre riviste nel senso che ciascuna di esse aveva un coordinatore di redazione e un redattore, i quali tenevano i contatti con i giornalisti free lance che provvedevano a redigere gli articoli. [redacted] e [redacted] erano a [redacted] e [redacted] a [redacted] (il primo come coordinatore); per [redacted] il coordinatore e redattore erano rispettivamente [redacted] e [redacted].

Tanto premesso, le acquisizioni istruttorie possono sintetizzarsi come di seguito.

Teste Direttore

Riferisce in generale sulle riunioni di redazione in cui si stabiliva la scaletta del giornale, poi i collaboratori prendevano i contatti con i free lance, gestivano la tempistica per l'invio del pezzo da pubblicare, lo riguardavano e se avevano delle perplessità ne parlavano con lui; la titolazione, la chiusura dell'impaginato era di competenza dei redattori; riferisce sul fatto che la presenza in redazione era costante solo nei giorni precedenti la pubblicazione; alcuni lavoravano da remoto come la [redacted] che lavorava per il sito web. [redacted] si occupava della pubblicità ma anche

di coordinare i contributi di ecc e faceva da collegamento con si occupava del sito e di ,selezionando i diari di viaggio dei turisti.

Teste partecipava alla riunione della redazione in cui si decidevano i contenuti del periodico insieme alla ed alla ;il Direttore indicava la linea del giornale ed insieme sceglievamo gli articoli da commissionare; i coordinatori e redattori contattavano i collaboratori;poi rivedevano i pezzi,li titolavano,predisponavano il sommario e le didascalie;sottoponevamo il testo impaginato al Direttore che dava l'OK.

Riferisce di ferie negate dal Direttore. faceva il suo stesso lavoro era coordinatore editoriale di "P".

Tutti lavoravano nella stessa redazione ed eravamo presenti tutti i giorni.

Teste

Dichiara che era coordinatore della produzione di e .Riferisce di fasi di più o meno intenso di lavoro,con una pausa di una settimana in attesa dell'arrivo dei pezzi.Lui era presente al giornale nelle due fasi o altrimenti era raggiungibile;seguiva la scaletta di lavorazione.Parla della che doveva garantire la presenza nei periodi in cui doveva contattare i free lance e ricevere i loro articoli,per i restanti periodi non era richiesta la sua presenza.

Teste I conferma la presenza di tutti in redazione nella stessa stanza e dell'esistenza di un coordinatore e un redattore per ciascun periodico.Parla di sé e : entrambi avevano un orario di lavoro (9/10-17/18);dice che anche gli altri venivano tutti i giorni con i medesimi orari.Tutti avevano una postazione fissa,telefono,pc.Riferisce di un costante impegno in redazione senza tempi morti poiché gli articoli arrivavano scaglionati e dovevano coordinarsi con il photo editor;si lavorava anche per il sito di più sani e più belli,che doveva essere aggiornato di continuo. ci dava gli indirizzi di carattere generale.

Teste Corvetti dichiara che tutti lavoravano nella stessa redazione di Milano (salvo le riunioni mensili di Roma) descrive il lavoro degli altri nelle stesse modalità del teste come Piccini;l'orario di lavoro era lo stesso per tutti (7 ore al giorno per 5 gg. settimanali) si lavorava in un "open space";ciascuno aveva un proprio numero di telefono,pc,scrivania.

Reputa la Corte che complessivamente valutate le acquisizioni istruttorie debba confermarsi che per tutte le 6 posizioni ritenute dal Tribunale redattori subordinati,sussistano i requisiti della quotidianità della prestazione,secondo un determinato orario di lavoro;l'inserimento stabile nell'organizzazione editoriale;la partecipazione all'attività redazionale secondo un apporto consistito nella scelta del

contenuto degli articoli, nella loro revisione, nella titolazione, impaginazione, nella correddazione di didascalie e scelta delle foto e quindi in una attività complessiva che contribuisce alla realizzazione della rivista - quale prodotto finale dell'azienda editrice - nella sua connotazione contenutistica, struttura e veste esteriore e quindi in definitiva alla diffusione e comunicazione di notizie.

Tale apporto costituisce secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza, pur in assenza di materiale redazione di articoli, attività giornalistica, nella tipica espressione dell'attività redazionale, connotata da subordinazione.

Si richiamano in proposito i passaggi motivazionali più significativi delle sentenze della Suprema Corte. *Nel lavoro giornalistico subordinato va pure posto in rilievo il carattere collettivo dell'opera redazionale, stante la peculiarità dell'orario di lavoro e dei vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie (Cass. 9 giugno 1998 n. 5693). La figura professionale del redattore, poi, come delineata dall'art. 5 del citato contratto di lavoro giornalistico, implica pur essa il particolare inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale, vale a dire in quella apposita e necessaria struttura costituita dalla redazione, caratterizzata dalla funzione di programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività organizzate a tal fine, quali la scelta e la revisione degli articoli, la collaborazione all'impaginazione, la stesura dei testi redazionali ed altre attività connesse e similari (Cass. 27 marzo 1998 n. 3272)....La subordinazione nel lavoro giornalistico - un lavoro che per essere di alta professionalità mal si concilia con rigidi orari di lavoro e presenze costanti - si coglie proprio nella connessione funzionale tra le varie attività che portano il giornale ad essere quello che è per dimensione, aspetto, consistenza di argomenti e notizie, posizionamento delle stesse, titoli, didascalie e fotografie (come strumenti di comunicazione)"Cass n. 13945 del 2000.*

Cass 22785 del 2013

sulla base delle emergenze di causa, ha ritenuto, con riferimento al periodo successivo al termine del secondo stage formativo e fino al momento della decisione, l'esistenza della subordinazione. Ha, a tal fine, specificamente valorizzato non solo il dato della continuità della prestazione lavorativa, ma anche quelli: - del pieno inserimento della Busato nell'attività redazionale; - della utilizzazione della stessa secondo specifiche esigenze della società editrice che le aveva fornito anche gli strumenti di lavoro (computer con codice identificativo di accesso, cellulare, auto, ecc); - della cura di settori di informazioni o rubriche fissi (come la cronaca di Roma o il concorso a premi Bingo indetto dal giornale) stabilmente assegnatili; - dell'assoggettamento della stessa al potere di decisione ed al controllo del capo cronista e del suo vice che le davano indicazioni sugli argomenti da trattare e le richiedevano prestazioni ulteriori rispetto alla mera redazione degli articoli, come quelle relative all'impaginazione, alla titolazione degli articoli, alle funzioni di desk e cioè compiti tipici dell'attività redazionale. Il complesso degli elementi considerati ha, così, portato la Corte capitolina a ritenere che la prestazione della Busato, ancorché connotata dalle caratteristiche della creatività ed autonomia (nel senso di apporto soggettivo ed inventivo nella manifestazione del pensiero finalizzata all'informazione) tipiche di una prestazione avente natura intellettuale, fosse condizionata nei contenuti, negli argomenti, nell'impostazione degli articoli dai poteri di eterodirezione che la società si riservava... nella piena partecipazione all'attività di programmazione e formazione del prodotto finale, nella interazione con il corpo redazionale nei tempi e nei modi imposti dalle esigenze della produzione

Cass 13224 del 2013

argomentazioni del Tribunale, e cioè essere emerso che il Capecchi organizzava stabilmente il lavoro della redazione, coordinando l'attività dei collaboratori esterni, che impartiva le direttive,

partecipava alle riunioni di redazione, curava una propria rubrica settimanale, disponeva di un ufficio, curando tutte le fasi del giornale, fino alla messa in onda del telegiornale.

Pertanto i primi due motivi di gravame possono rigettarsi (tenuto anche conto che non si fa discussione tra contributi dovuti per i redattori ed i collaboratori fissi).

Sulla durata del periodo contributivo di (3° motivo di appello) sostiene l'appellante che in primo grado aveva eccepito che dal libro matricola dei collaboratori, l'inizio della collaborazione si collocava al 28/4/'09 e non come ritenuto in sentenza da agosto 2008: infatti per il periodo precedente la collaborava come free lance, venendole riconosciuto un corrispettivo come cessione dei diritti d'autore.

Tuttavia dalla dichiarazione della allegata al verbale ispettivo si parla dell'attività di coordinamento sin dall'inizio, addirittura si dice che inizialmente aveva interagito con regolarità con altra giornalista per altro periodico.

Tale acquisizione non è stata contraddetta da prove contrarie in giudizio, tant'è che lo stesso Direttore riferisce dell'inizio del rapporto per la come free lance solo in forma dubitativa; gli altri testimoni riferiscono della presenza giornaliera della senza distinguere periodi lavorativi in cui la sua prestazione era resa in termini diversi.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'INPGI che liquida in € 5000,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA.

Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 8/11/2017

IL PRESIDENTE *in*

Dedobler

CANCELLIERE
Anna Abbate
CANCELLERIA APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
01 DIC 2017
CANCELLIERE
Anna Abbate